

IL TAR SICILIA NEGA LE COMPENZE DELLE ATO SULLA TARIFFA RIFIUTI

Il TAR Sicilia (CT) Sez. I, nella sentenza 1245 del 7 luglio 2009, ha affermato che **non sussiste il potere delle Società D'Ambito** (l'equivalente, per la regione Sicilia, delle Autorità di Ambito Territoriale Ottimale- A.T.O.) **di determinare la Tariffa per la gestione dei rifiuti urbana”** (ai sensi del combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 dell' art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), **fino a quando non sia stato emanato, dal Ministero dell'Ambiente, il regolamento di cui al cit. comma 6.**

I richiamati commi dell' art. 238 dispongono, rispettivamente:

“Art. 238 - tariffa per la gestione dei rifiuti urbani

3. La tariffa è determinata, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 6, dalle Autorità d'ambito ed è applicata e riscossa dai soggetti affidatari del servizio di gestione integrata sulla base dei criteri fissati dal regolamento di cui al comma 6. ..

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentiti la Conferenza Stato regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA) e i soggetti interessati, **disciplina, con apposito regolamento** da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto e nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, **i criteri generali sulla base dei quali vengono definite le componenti dei costi e viene determinata la tariffa**, anche con riferimento alle agevolazioni di cui al comma 7, garantendo comunque l'assenza di oneri per le autorità interessate.

11. Sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”

Le conclusioni sopra esposte sono state raggiunte dal TAR, sulla base delle seguenti motivazioni di diritto. In primo luogo viene richiamata una recente sentenza (**cf. C.G.A. per la Sicilia, 9.2.2009, n. 48**) che ha affermato che dal combinato disposto dei commi 3, 6 e 11 del cit. art. 238 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, discende che *“sino alla emanazione del regolamento di cui al comma 6 e fino al compimento degli adempimenti per l'applicazione della tariffa continuano ad applicarsi le discipline regolamentari vigenti”*.

È pertanto evidente che la disciplina transitoria, espressa dal cit. comma 11, implichi la radicale esclusione della sussistenza, in capo alla società d'ambito, del potere di determinazione della Tariffa, neppure in via provvisoria, prima dell'emanazione del regolamento di cui al cit. comma 6; con l'avvertenza che è del tutto pacifica la

natura ordinatoria dei termini di legge per l'emanazione di atti regolamentari. Sicché le società d'ambito, finché non sia stato emanato il predetto regolamento, non hanno il potere di determinazione della Tariffa prevista dal cit. art. 238, ma possono soltanto gestire il servizio sulla base delle tariffe già determinate dai diversi comuni interessati.

Sulla base di tali motivazioni il TAR annullata la Tariffa determinata dalle società d'ambito e afferma **“conseguente reviviscenza delle tasse per la raccolta dei rifiuti anteriormente fissate da ciascuno dei comuni ricompresi nell’A.T.O. Enna 1».**

Richiamando ancora la sentenza n. 48/2009 del C.G.A., il TAR afferma che : *«deve ritenersi che finché non si verificano tutte le condizioni normative, sopra ricordate, che rendano attuale il potere tariffario in capo alle società d'ambito, queste ultime non possano che gestire il servizio sulla scorta del regime tariffario stabilito dai singoli comuni ricompresi nell’A.T.O.; sicché è solo ciascun Ente locale - per antica dottrina sede propria, diversamente dalle società d'ambito, di policentrismo autonomistico; o, come si dice oggi, di federalismo - che, fino a quando non sarà operativo il nuovo meccanismo tariffario disciplinato dal cit. art. 238, può eventualmente adeguare nel suo territorio, con scelta autonoma, il regime impositivo per il servizio di gestione dei rifiuti che il Commissario governativo abbia trasferito alle amministrazioni competenti in via ordinaria.»*

Se e finché non vi sia un tale adeguamento, per il territorio di ciascun comune resta in vigore la tassa sui rifiuti da ultimo fissata.

Afferma inoltre il TAR che **“Va, infine, escluso in radice che le società d'ambito - per poter direttamente stabilire la Tariffa dei rifiuti, o per adeguare l'ammontare delle tasse comunali in vigore - possano invocare un'eventuale delega di funzioni da parte dei comuni ricompresi nell’A.T.O., giacché, al di fuori di una chiara previsione legislativa, gli enti pubblici non possono autonomamente disporre delle competenze loro attribuite dalla legge.”**

Inoltre il Collegio si sofferma, incidentalmente, su un'altra questione assai rilevante, e cioè sulla natura giuridica della tariffa rifiuti. Sotto tale profilo afferma che **“contrariamente a quanto opinato dal primo giudice, reputa di dover ricondurre la Tariffa in discorso al genus delle prestazioni patrimoniali imposte, perché ad essa gli amministrati non hanno modo di sottrarsi: si tratta dunque, almeno lato sensu, di un (con-)tributo».**

Ne consegue, conclusivamente, che la competenza, nelle more della attuazione dell'art. 238 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, va affidata ai Comuni ..”

Non c'è dubbio che l'interpretazione propugnata dal TAR Sicilia, se dovesse trovare conferma nella giurisprudenza successiva, rimetterebbe in discussione l'assetto delle competenze in materia di tariffa rifiuti in molte realtà del nostro paese, ovviamente laddove il passaggio da tassa a tariffa sia avvenuto dopo l'entrata in vigore del Dlgs 152 del 2006, e cioè dopo il 29 aprile di tale anno.